

	Repertorio n.	Raccolta n.
	Verbale di assemblea straordinaria della	
	associazione	
	A.I.R.O. Associazione italiana ricerca in oculistica - Onlus	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemila-	
	ventuno	
	Il 27 maggio 2021	
	In Napoli alla via Cervantes n.55/5, qui richiesto, alle o-	
	re dodici e trenta	
	Innanzi a me Angela Antonietta Miano, notaio in Acerra, con	
	studio ivi alla via Roma n.16, iscritto nel Collegio Nota-	
	rile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e	
	Napoli	
	E' PRESENTE	
	- Orfeo Vincenzo, nato a Napoli il 16 giugno 1955, il quale	
	dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di	
	presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante	
	della associazione A.I.R.O. Associazione italiana ricerca	
	in oculistica - Onlus in seguito anche denominata Associa-	
	zione italiana rinnovamento in oculistica - Onlus, con sede	
	in Napoli alla via Chiaia n.232, ove domicilia per la cari-	
	ca, codice fiscale 95045110632 in virtù dei poteri a lui	
	conferiti dal vigente statuto associativo.	
	Il costituito, della cui identità e qualità personale io	

	notaio sono certo	
	DICHIARA	
	che in questo giorno, luogo e ora, si è riunita l'assemblea	
	in sede straordinaria della predetta associazione e	
	RICHIEDE	
	di far constatare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e	
	le deliberazioni adottate.	
	Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.	
	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	Assume la presidenza per deliberazione unanime dei presenti	
	il richiedente il quale	
	CONSTATA	
	- che sono presenti, come risulta dal foglio presenze che	
	rimarrà depositato negli atti della associazione, nove soci	
	su dieci, e precisamente:	
	-- quattro soci presenti in proprio: Orfeo Vincenzo, Lena	
	Paola, Miniello Gianpaolo e Rocco Maria Antonietta;	
	-- cinque soci presenti per delega: Picardo Vittorio, Rug-	
	giero Mariano, Boccuzzi Francesco Domenico, Lena Maria Ro-	
	saria e Vincenti Patrizia, tutti per delega a Miniello men-	
	tre risulta assente il socio Orfeo Renato;	
	- che è presente il Consiglio direttivo nelle persone di:	
	-- Orfeo Vincenzo, Lena Paola e Rocco Maria Antonietta;	
	- che risulta assente il collegio dei probiviri composto da	
	Boccuzzi, Ruggiero e Picardo;	

	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma	
	di statuto ed è perfettamente competente a deliberare sul	
	seguente ordine del giorno:	
	1) modifiche statutarie per adeguamento alla nuova disci-	
	plina dettata dal D.Lgs. n.117/2017 (codice del terzo set-	
	tore);	
	2) modifica della sede sociale;	
	3) cambio denominazione.	
	Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente	
	informato sugli argomenti da trattare.	
	Il Presidente dichiara quindi l'assemblea perfettamente co-	
	stituita e competente a deliberare.	
	DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE	
	Prende la parola il presidente il quale in relazione al-	
	l'ordine del giorno illustra all'assemblea la necessità di	
	modificare lo statuto dell'associazione per renderlo con-	
	forme a quanto richiesto dalla nuova normativa di cui al	
	D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (codice del terzo settore),	
	di modificare la denominazione sociale e di trasferire la	
	sede sociale.	
	In particolare espone all'assemblea le ragioni che rendono	
	necessaria ed indifferibile la modifica di tutti gli arti-	
	coli del vigente statuto sociale e l'adozione di un nuovo	
	testo dello statuto sociale che sostituisca integralmente	
	lo statuto vigente.	

	Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità	
	DELIBERA	
	- di modificare la denominazione dell'associazione in Asso-	
	ciazione italiana rinnovamento in oculistica - A.I.R.O. On-	
	lus - ETS;	
	- di trasferire la sede dell'associazione in Napoli al cor-	
	so Vittorio Emanuele n.697;	
	- di adottare un nuovo testo dello statuto sociale che so-	
	stituisca totalmente lo statuto vigente composto da 29	
	(ventinove) articoli con il nuovo testo composto sempre da	
	29 (ventinove) articoli.	
	Il nuovo testo dello statuto testè adottato, previa sotto-	
	scrizione, si allega al presente verbale sotto la lettera A	
	per formarne parte integrante e sostanziale, previo espres-	
	so esonero dalla lettura ricevutane dal comparente che di-	
	chiara di ben conoscerlo, alla presenza dell'assemblea.	
	Il presente atto, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5	
	del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 è esente	
	dall'imposta di registro e di bollo in quanto le modifiche	
	statutarie deliberate col presente verbale sono state ne-	
	cessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti	
	del Terzo Settore di cui al predetto decreto legislativo.	
	L'assemblea delega il Presidente a provvedere, previo ac-	
	certamento della sussistenza dei requisiti, all'iscrizione	
	dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	

	Settore (RUNTS) appena sarà operativo.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la	
	parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea.	
	Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a	
	carico dell'associazione.	
	Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona	
	di mia fiducia e integrato a mano da me notaio ho dato let-	
	tura, presente l'assemblea, al costituito, che l'approva e	
	lo sottoscrive con me notaio nei modi di legge.	
	Verbale chiuso alle ore	
	Consta di fogli per facciate	

	Allegato A al repertorio n. _____ raccolta n. _____	
	Statuto "Associazione italiana rinnovamento in oculistica - A.I.R.O. Onlus - ETS"	
	TITOLO I	
	Costituzione, Sede, Scopo E Durata	
	Articolo 1) Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato Codice del Terzo settore) e successive modifiche e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione denominata "Associazione italiana rinnovamento in oculistica - A.I.R.O. Onlus - ETS"	
	Articolo 2) L'Associazione ha sede in Napoli al corso Vittorio Emanuele n.697.	
	Il Consiglio Direttivo potrà spostare la sede legale nell'ambito del Comune di Napoli.	
	L'Associazione può istituire sedi secondarie, sezioni, comitati e circoli.	
	È, altresì, prevista la possibilità di nominare referenti provinciali o regionali che, a nome dell'associazione e con delega del presidente, operino a livello provinciale o regionale.	
	Articolo 3)	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e può svolgere le attività di cui comma 1, lettere b),c), d) e h) dell'articolo	

	5 D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e in particolare si propone	
	di:	
	- organizzare e promuovere iniziative volontarie e di assi-	
	stenza e riabilitazione psico-sociale a favore di pazienti	
	affetti da patologie oculari;	
	- promuovere la conoscenza e l'attuazione delle metodiche	
	di prevenzione, diagnosi, terapia e controllo delle malat-	
	tie dell'occhio;	
	- promuovere iniziative di ricerca scientifica sulle pato-	
	logia oculari;	
	- realizzare e promuovere, sul territorio italiano e all'e-	
	stero, interventi di carattere umanitario finalizzati al	
	miglioramento delle condizioni socio-sanitarie;	
	- organizzare e promuovere programmi a breve e medio perio-	
	do, improntati alla risoluzione di problematiche socio-sa-	
	nitarie e al miglioramento delle condizioni di vita delle	
	popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;	
	- promuovere e realizzare la formazione di personale espa-	
	triato e locale;	
	- organizzare e promuovere programmi di sostenibilità am-	
	bientale rivolti al miglioramento delle condizioni igienici-	
	che delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, diretta	
	causa di numerosi problemi sanitari legati anche a patolo-	
	gie oculari;	
	- stabilire relazioni con associazioni affini e con enti	

	nazionali ed internazionali cointeressati agli scopi del-	
	l'associazione;	
	- contribuire alla formazione di personale e promuovere	
	l'attuazione di strutture socio-sanitarie tese all'assi-	
	stenza del paziente affetto da patologie oculari;	
	- fornire agli operatori impegnati in missioni all'estero e	
	in Italia opportunità di crescita professionale, favorendo	
	l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e	
	conoscenze, sia attraverso la pratica quotidiana diretta,	
	sia nella responsabilità di coordinamento delle attività	
	sanitarie, sia nella formazione del personale locale;	
	- svolgere qualsiasi attività per la soluzione delle pro-	
	blematiche sociali connesse al settore oculistico;	
	- promuovere l'attuazione e la diffusione di programmi psi-	
	cologici sul territorio per pazienti affetti da patologie	
	oculari;	
	- collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con	
	gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e fi-	
	nanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli	
	organi europei ed extra europei preposti alla promozione,	
	guida e finanziamento della ricerca scientifica sulle pato-	
	logie oculari;	
	- promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti	
	ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sen-	
	sibilità su temi inerenti a problematiche sanitarie e so-	

	ciali;	
	- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni	
	della propria attività, in particolare ai propri sostenito-	
	ri, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;	
	- raccogliere fondi da destinare alle attività enunciate ai	
	punti precedenti;	
	- collaborare con enti, associazioni, fondazioni, organiz-	
	zazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con	
	analoghe finalità;	
	- stipulare convenzioni, funzionali, ai fini da perseguire	
	con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti	
	pubblici e/o privati.	
	Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione	
	può esercitare attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle	
	di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti	
	con appositi decreti ministeriali.	
	L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività di-	
	verse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio	
	è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assem-	
	blea in merito ai risultati raggiunti in occasione della	
	predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7	
	D.Lgs n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attra-	
	verso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contri-	

	buti, al fine di finanziare le proprie attività di interes-	
	se generale, nel rispetto dei principi di verità, traspa-	
	renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il	
	pubblico.	
	Articolo 4) L'associazione ha durata illimitata.	
	TITOLO II	
	Associati	
	Articolo 5) Possono essere associati persone fisiche ed en-	
	ti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a	
	condividere le finalità associative, il presente statuto e	
	le deliberazioni degli organi sociali.	
	La domanda di ammissione deve essere presentata al Consi-	
	glio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi ana-	
	grafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le	
	comunicazioni sociali.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo	
	di amministrazione, nel registro degli associati.	
	In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta	
	giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessan-	
	ta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della moti-	
	vazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti	
	l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere e-	

	sercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi	
	nel libro degli associati.	
	Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di	
	tre associati, mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, ar-	
	ticolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'articolo 7 (sette).	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale princi-	
	pio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente li-	
	mitativi di diritti o a termine.	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	Articolo 6) Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e se-	
	guirne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni pro-	
	mosse dall'associazione;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri associa-	
	tivi.	

	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.	
	L'ammontare delle quote associative annuali viene stabilito dal Consiglio Direttivo e viene comunicato almeno 4 (quattro) mesi prima dell'inizio di ogni anno sociale agli associati mediante affissione nei locali dell'associazione o invio mediante mail o raccomandata.	
	Le quote devono essere pagate per intero ed in anticipo entro il 1° gennaio di ogni anno, inizio dell'anno sociale.	
	In caso di ritardo nel pagamento di oltre tre mesi, l'associato sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante nel libro degli associati. L'associato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, dovrà adempiere all'obbligo, pena l'esclusione.	
	Articolo 7)	
	La qualifica di associato cessa per le seguenti cause:	
	- per recesso;	

	- per decadenza;	
	- per esclusione.	
	La decadenza è pronunciata nei confronti degli associati	
	falliti, interdetti o inabilitati.	
	L'esclusione è adottata nei confronti degli associati che:	
	a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni del	
	presente statuto;	
	b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale al-	
	l'associazione;	
	c) versino in stato di incompatibilità;	
	d) siano riconosciuti colpevoli, con sentenza definitiva,	
	di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la	
	morale, la persona o il patrimonio.	
	L'associato viene sospeso cautelativamente fino all'accer-	
	tamento dei fatti, nei casi in cui può essere escluso, op-	
	pure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che	
	possono danneggiare moralmente l'associazione nelle sue va-	
	rie articolazioni.	
	I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di esclusio-	
	ne sono adottati dal Consiglio Direttivo dell'associazione	
	con delibera motivata.	
	Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adot-	
	tato dal presidente dell'associazione, salvo ratifica da	
	parte del Consiglio Direttivo.	

	La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di associa-	
	to non dà diritto alla restituzione di quanto versato	
	all'associazione né ad alcun diritto sul patrimonio sociale.	
	La qualità di associato è intrasferibile ed intrasmissibi-	
	le. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi al-	
	cun diritto nell'ambito associativo.	
	L'associato che intende recedere dall'associazione deve co-	
	municare per iscritto, mediante raccomandata a.r., la sua	
	volontà di recedere dall'associazione al consiglio diretti-	
	vo.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere del-	
	l'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.	
	I diritti derivanti dallo status di associato non sono tra-	
	sferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto alla ripetizione	
	di quanto versato nè sul patrimonio della stessa.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
	rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE, ENTRATE	
	Articolo 8) I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti	
	per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono co-	
	stituiti da:	
	a) quote associative e eventuali contributi volontari degli	
	associati che potranno essere richiesti in relazione alle	

		necessità ed al funzionamento dell'associazione;	
	b) beni mobili e immobili che perverranno all'associazione		
	a qualsiasi titolo;		
	c) proventi derivanti dal suo patrimonio;		
	d) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di		
	bilancio;		
	e) elargizioni, donazioni, liberalità e lasciti;		
	f) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e		
	giuridiche;		
	g) contributi dell'Unione Europea e di organismi interna-		
	zionali;		
	h) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;		
	i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo		
	sociale.		
	Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgi-		
	mento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo per-		
	seguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-		
	lità sociale.		
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo		
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve co-		
	munque denominate, ai propri associati, lavoratori e colla-		
	boratori, amministratori ed altri componenti degli organi		
	associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipo-		
	tesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.		
	TITOLO IV		

	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 9) Costituiscono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Segretario;	
	- il Tesoriere;	
	- l'Organo di Controllo;	
	- L'organo di Revisione dei Conti, se costituito;	
	- il Comitato Tecnico Scientifico, se costituito.	
	Assemblea	
	Articolo 10) L'Assemblea è composta da tutti gli associati.	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. ciascun associato può rappre-	
	sentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.	
	All'Assemblea sono demandate, oltre alla nomina delle cari-	
	che e degli organi associativi, tutte le deliberazioni re-	
	lative al programma delle attività statutarie, nonché ogni	
	questione sottoposta al suo vaglio.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso	
	scritto inviato, tramite e-mail o raccomandata, anche a ma-	
	no, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima di	

	quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, nonché il luogo e l'ora per la convocazione.	
	Per la validità della sua costituzione e delle sue delibe-	
	re, in prima convocazione, è necessario che siano presenti	
	almeno la metà degli associati e che le delibere siano pre-	
	se a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, da te-	
	nersi anche nello stesso giorno a distanza di almeno 4	
	(quattro) ore, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero	
	degli associati presenti e delibera sempre a maggioranza	
	semplice.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il	
	30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio di eser-	
	cizio o del rendiconto finanziario per cassa che può esse-	
	re adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del CTS	
	dalle associazioni che realizzano nell'esercizio annuale	
	ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a euro	
	220.000,00 (duecentoventimila e centesimi zero). Essa è	
	convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o	
	quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un de-	
	cimo) degli associati.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi disloca-	
	ti in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati.	
	In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	

	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli in-	
	tervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano in-	
	dicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità	
	gli Amministratori non hanno diritto di voto.	
	Articolo 11) L'Assemblea in sede straordinaria è convocata	
	con le stesse modalità di cui al precedente articolo dal	
	Presidente, o su richiesta scritta di almeno 2/3 (due ter-	
	zi) degli associati.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando sono presenti almeno la metà degli as-	
	sociati, in seconda convocazione, da tenersi anche nello	
	stesso giorno a distanza di almeno 4 (quattro) ore, qualun-	

	que sia il numero degli associati presenti.	
	Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presen-	
	ti.	
	L'assemblea ha le seguenti competenze:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,	
	se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il	
	bilancio sociale;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'articolo 28 del CTS e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	In caso di parità di voti prevale la parte a cui accede il	
	voto del Presidente. L'Assemblea Straordinaria delibera	
	all'unanimità solo per la revoca del Presidente.	
	Articolo 12) L'Assemblea regolarmente convocata e costitui-	
	ta rappresenta la totalità dei associati; le sue delibera-	
	zioni, prese in conformità al presente Statuto, sono obbli-	

	gatorie per tutti i associati, compresi gli assenti e i	
	dissenzienti.	
	Consiglio Direttivo	
	Articolo 13) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea	
	ed è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a	
	7 (sette). Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.	
	Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza	
	dei voti, il Presidente ed eventualmente uno o più Vi-	
	ce-Presidenti.	
	Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più	
	membri del Consiglio Direttivo, il Presidente procederà al-	
	la sua sostituzione per cooptazione. I membri cooptati du-	
	rano in carica fino alla prima Assemblea successiva, la	
	quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del	
	Consiglio Direttivo.	
	Articolo 14) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad ec-	
	cezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano	
	all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio di eser-	
	cizio e l'eventuale bilancio sociale e li sottopone all'ap-	
	provazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e	
	stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi neces-	
	sari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.	
	Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scienti-	
	fico su proposta del Presidente e ogni altro organismo che	

		reputi necessario per le attività dell'Associazione.	
		Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con voto favore-	
		vole di almeno 3 (tre) membri, potrà inoltre delegare parte	
		dei propri poteri ad uno o più componenti il Consiglio	
		stesso nominando un Segretario ed un Tesoriere e determi-	
		nandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corri-	
		sposti non potranno comunque essere superiori al compenso	
		massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale	
		delle società per azioni.	
		Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia	
		della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Regi-	
		stro Unico nazionale del terzo settore indicando, oltre al-	
		le informazioni previste dall'articolo 26, comma 2 del CTS,	
		ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'asso-	
		ciatione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
		Il Consiglio Direttivo delibera altresì in ordine alle ini-	
		ziative ad esso sottoposte dal Comitato Tecnico Scientifi-	
		co, cura l'amministrazione di beni e l'organizzazione di	
		servizi dell'Associazione, propone all'Assemblea le even-	
		tuali modifiche dello Statuto.	
		Il Consiglio Direttivo potrà, infine, compilare un regola-	
		mento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Asso-	
		ciatione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la	
		sua approvazione.	
		Articolo 15) Il Consiglio si riunisce previa convocazione	

	del Presidente, mediante l’invio, almeno cinque giorni pri-	
	ma della riunione, di comunicazione scritta, recante il	
	luogo, la data e l’ora della riunione nonché l’elenco delle	
	materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r	
	ed ogni altro	
	strumento che garantisca l’avvenuta ricezione. In casi di	
	urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso	
	di quarantotto ore.	
	Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti in carica e le deli-	
	berazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso	
	di parità prevale il voto del Presidente.	
	In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì	
	validamente costituito quando siano presenti tutti i compo-	
	nenti in carica ed i componenti dell’organo di controllo, i	
	quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere sta-	
	ti informati della riunione e di non opporsi alla stessa.	
	Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o video-	
	conferenza a condizione che:	
	- sia consentito al presidente di accertare l’identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimen-	
	to dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	

	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presen-	
	ti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Presidente	
	Articolo 16) Il Presidente ed, in sua assenza, il Vice-Pre-	
	sidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in ca-	
	rica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.	
	Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, ha la	
	legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi	
	e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio	
	Direttivo.	
	Egli:	
	a) presiede l'Assemblea generale degli associati;	
	b) nomina avvocati e procuratori nei giudizi attivi e pas-	
	sivi di cui l'Associazione è parte;	
	c) rilascia quietanze liberatorie delle somme di denaro, da	
	chiunque ed qualsiasi titolo, versate all'Associazione;	
	d) convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio Diret-	
	tivo;	
	e) dà disposizioni per le esecuzioni delle delibere degli	
	organi associativi;	
	f) esegue gli incarichi espressamente conferitigli dall'As-	
	semblea o dal Consiglio Direttivo;	

	g) vigila sulla tenuta e sulla conservazione di documenti e	
	dei libri dell'Assemblea;	
	h) nomina procuratori ad lites e ad negotia, compresi i	
	procuratori speciali per la rappresentanza e l'assistenza	
	fiscale sia presso gli uffici che presso le commissioni	
	tributarie;	
	i) nomina commissioni di studio, di ricerca ed esperti fis-	
	sandone i compensi nei limiti delle leggi vigenti;	
	j) opera sui conti dell'Associazione effettuando depositi e	
	prelievi, cessioni, girate, mandati, cheques;	
	k) svolge tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge,	
	dal presente Statuto o dal Consiglio Direttivo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue	
	funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente la cui firma	
	fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza e dell'im-	
	pedimento del Presidente.	
	Delle sue azioni e decisioni il Presidente dovrà relazionar-	
	re alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.	
	Segretario	
	Articolo 17) Il Segretario viene nominato dal Consiglio Di-	
	rettivo e svolge le seguenti funzioni:	
	- verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comi-	
	tato Direttivo,	
	- conservazione del Libro Verbali delle Assemblee, del Co-	
	mitato Direttivo, nonchè del libro degli aderenti all'Asso-	

	ciazione;	
	- esecuzione di ulteriori compiti relativi al funzionamento	
	dell'Associazione che gli vengono affidati dal Presidente o	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Tesoriere	
	Articolo 18) Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Di-	
	rettivo. Cura la gestione della cassa dell'Associazione e	
	ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifi-	
	che, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone,	
	dal punto di vista contabile, il bilancio di verifica, ac-	
	compagnandoli da idonea relazione contabile.	
	Organo di Controllo	
	Articolo 19) L'organo di controllo è nominato, anche in	
	forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dal-	
	la legge.	
	Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art.	
	2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno	
	dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui	
	all'art. 2399 c.c..	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministra-	
	zione e, ove applicabile, anche con riferimento alle dispo-	
	sizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,	
	sull'adequatezza della struttura organizzativa, amministra-	
	tiva e contabilee sul suo concreto funzionamento. All'orga-	

	no di controllo può essere attribuita la revisione legale	
	dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla	
	normativa vigente.	
	L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida predisposte secondo la normati-	
	va vigente.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-	
	zione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del-	
	l'associazione o su determinati affari.	
	Revisione Legale dei conti	
	Articolo 20) Qualora all'organo di controllo non vengano	
	attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i	
	requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nomina-	
	re un revisore legale dei conti o una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro.	
	Comitato Tecnico Scientifico	
	Articolo 21) Il Comitato Tecnico Scientifico è organo fa-	
	coltativo eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del	
	Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo e	
	potrà essere modificato ed integrato ogni volta che risul-	
	terà necessario per il migliore funzionamento dell'Associa-	

	zione. Esso è costituito da 2 (due) a 9 (nove) membri scel-	
	ti tra soggetti di elevata cultura e specifica conoscenza	
	maturata nel campo oculistico e sociale.	
	Il Comitato Tecnico Scientifico ha la stessa durata del	
	Consiglio Direttivo.	
	Articolo 22) Il Comitato Tecnico Scientifico provvederà al-	
	la elezione al suo interno di un Direttore Scientifico con	
	funzioni di coordinatore delle attività del CTS, di promo-	
	tore di iniziative su cui il CTS dovrà esprimersi, di orga-	
	no di rappresentanza nei riguardi del Consiglio Direttivo e	
	dell'Assemblea.	
	Articolo 23) Il Comitato Tecnico Scientifico:	
	- fornisce pareri tecnici e scientifici al Consiglio Diret-	
	tivo con riferimento ad ogni attività di ricerca, studio,	
	formazione, pubblicazione, organizzazione di corsi o conve-	
	gni, dibattiti, seminari, ecc., e in genere con riguardo ad	
	ogni iniziativa ad esso sottoposta dal Consiglio Direttivo	
	stesso;	
	- sottopone al Consiglio Direttivo propri programmi di at-	
	tività, specificandone l'organizzazione, la durata, le mo-	
	dalità di svolgimento;	
	- fornisce al Consiglio Direttivo pareri circa la costitu-	
	zione, le modalità organizzative e il regolamento interno	
	di Commissioni di lavoro che il Consiglio Direttivo ritenga	
	opportuno costituire in riferimento a problematiche di par-	

	ticolare complessità, proponendone, altresì, i Presidenti;	
	- propone al Consiglio Direttivo ipotesi di collaborazione	
	dell'Associazione con altri enti pubblici e privati.	
	TITOLO V	
	BILANCIO, LIBRI SOCIALI, VOLONTARI E LAVORATORI	
	Articolo 24) L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, se nominato;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli e-	
	ventuali altri organi associativi.	
	I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferisco-	
	no ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, in-	
	clusi quelli redatti per atto pubblico.	
	Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali,	
	inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato	
	Articolo 25) L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni	
	anno solare.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il	
	Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'ap-	

	provazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite	
	dall'articolo 13 D.Lgs n.117/2017 nonché il bilancio socia-	
	le di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per	
	legge o invia facoltativa. È compito del Consiglio Diretti-	
	vo provvedere nei termini di legge al deposito presso il	
	Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci cor-	
	redati della documentazione necessaria.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n.	
	117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o	
	in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	Articolo 26) I volontari sono persone che per loro libera	
	scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività	
	in favore della comunità e del bene comune, mettendo a di-	
	sposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiret-	
	ti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condi-	
	zioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministra-	

	zione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo	
	forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Le-	
	gislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	Articolo 27) L'associazione può assumere lavoratori dipen-	
	denti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legi-	
	slativo n.117 del 3 luglio 2017.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 28) L'Associazione si estingue, secondo le moda-	
	lità di cui all'articolo 27 codice civile:	
	a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto	
	agli scopi;	
	b) per le altre cause di cui all'articolo 27 codice civile.	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del-	
	l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destina-	
	zione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore	
	secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale	
	provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.	
	Articolo 29) Per quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia	

[illegible]